

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Risarcimento del danno: debito di valore

*Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, intesa a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.*

### Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.10.2017, n. 24273

*...omissis...*

Primo motivo (violazione e falsa applicazione, dell'art. 185 c.p. , degli artt. 343 e 345 c.p.c. , del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6 e 7, nonché vizio di motivazione).

La ricorrente incentra interamente la critica alla sentenza sulla asserita violazione del "principio indennitario" sostenendo che la Corte d'appello erroneamente avrebbe condannato Sicurtransport s.p.a. al ristoro dell'intero danno biologico subito dal P., il quale in tal modo era venuto ingiustificatamente a cumulare anche l'ulteriore

indennizzo erogato per il medesimo infortunio dall'INAIL. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la "ratio decidendi".

La Corte d'appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la surroga L. n. 990 del 1969, ex art. 28, (art. 1916 c.c.) dell'ente gestore della assicurazione sociale determina la successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato al risarcimento del danno, solo dopo che l'INAIL, che ha provveduto ad erogare le indennità al danneggiato, abbia comunicato al responsabile del danno la esistenza del rapporto assicurativo ed abbia manifestato alla società assicuratrice della RCA l'intenzione di surrogarsi nel diritto (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 06/12/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 24806 del 24/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 05/12/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015).

Nella specie le condizioni legali, cui è correlata l'insorgenza del diritto dell'INAIL verso i responsabili del danno, risultano tutte verificate, come è dato evincere dalle conclusioni - riportate nella sentenza di appello - precisate in grado di appello dalle parti appellanti incidentali, da cui emerge che MAA Ass.ni s.p.a. (successivamente Milano Ass.ni s.p.a.) aveva corrisposto all'INAIL l'intero massimale di polizza, sin dal 23.4.1985 (sentenza appello, pag. 6), circostanza che risulta anche dalla esposizione della vicenda processuale riportata nella sentenza impugnata nella parte relativa allo "svolgimento del processo" (pag. 9), nonché dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello che ha dato atto come l'INAIL avesse esercitato il diritto di surroga con espressa richiesta di rimborso formulata a MAA Ass.ni s.p.a. in data 13.2.1985, e che la società assicurativa aveva versato, in data 23.4.1985, la somma di Lire 53.000.000 che l'ente pubblico aveva accettato, in via di transazione generale e senza riserve, a rimborso della indennità erogata al danneggiato-assistito (cfr. motivazione sentenza appello, pag. 44-45).

Sulla base di tale premesse in fatto la Corte territoriale correttamente ha rilevato che la surrogazione era stata esercitata, vigente "ratione temporis" la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, commi 2 e 4, (che prevedeva la surrogazione dell'ente pubblico di assicurazione sociale nel credito del danneggiato relativamente anche a voci di danno - quali il danno biologico ed il danno morale soggettivo - non risarcite dall'indennizzo previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965), norma dichiarata illegittima costituzionalmente con sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989 n. 319, i cui effetti retroattivi, rendevano "ab origine" indebito il rimborso versato da MAA Ass.ni s.p.a. ad INAIL, non potendo riconoscersi, pertanto, a tale pagamento indebito l'effetto estintivo della obbligazione risarcitoria (relativa alle predette voci di danno biologico e morale) cui Milano Ass.ni s.p.a. (succeduta a MAA Ass.ni s.p.a.) rimaneva attualmente tenuta nei confronti del danneggiato P..

La statuizione è conforme ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte secondo cui "La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l'INAIL abbia dichiarato all'assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l'assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunciare sull'esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall'INAIL perchè ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Nè un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell'INAIL, in quanto l'effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicchè il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto" (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15431 del

10/08/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 14601 del 12/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 07/02/2012).

Non coglie quindi la "ratio decidendi" il ricorrente quando con la censura, da ritenersi pertanto inammissibile, deduce la violazione del principio indennitario, atteso che il Giudice territoriale ha motivato il rigetto del motivo di gravame sul presupposto che, nella specie, non si era perfezionata la fattispecie surrogatoria esercitata dall'ente assicurativo sociale.

Secondo motivo (violazione e falsa applicazione e difetto di motivazione: artt. 1882, 1905, 1360, 1224 e 1449 c.c.).

La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver escluso la Corte di appello la liquidazione degli interessi compensativi, oltre alla rivalutazione monetaria, in difetto di prova da parte del P. della perdita del lucro determinata dalla mancata immediata disponibilità della somma capitale liquidata a titolo risarcitorio, e senza aver considerato che il ritardo accumulatosi dal 1983 al 2004 era da imputarsi alla condotta processuale dello stesso danneggiato il quale aveva proposto il giudizio avanti a Giudice territorialmente incompetente, omettendo di istaurare correttamente il giudizio e riassumendolo diverse volte a causa dei predetti errori.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili di censura svolti.

Relativamente al primo aspetto va ribadito che, in tema di liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale a effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, l'applicazione del tasso di interesse, in misura legale, sulle somme via via rivalutate costituisce un mero criterio di liquidazione equitativa del danno dalle mancate utilità conseguibili attraverso l'impiego delle somme ove si fossero rese immediatamente disponibili. Ed infatti il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, intesa a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 11899 del 10/06/2016). E' consolidata peraltro nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che il pregiudizio da ritardo possa essere accertato anche in via presuntiva, avuto riguardo alla naturale fruttuosità del denaro (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), e che, in difetto di ulteriori specifici elementi di valutazione, bene può trovare soddisfazione, nel minimo, attraverso il criterio del tasso di interesse legale.

Anche la seconda parte della censura è manifestamente infondata.

Dall'illecito contrattuale od extracontrattuale sorge, infatti, una obbligazione risarcitoria che è immediatamente esigibile, senza necessità di costituzione in mora, sicchè il pregiudizio conseguente al ritardo nell'adempimento della obbligazione non può in alcun caso essere attribuito ai tempi del processo, neppure quando questi ultimi siano imputabili ad errori nell'esercizio del diritto di azione da parte del danneggiato, trovando invece esclusiva imputazione nella inerzia del debitore non attivatosi a reintegrare tempestivamente il patrimonio del danneggiato.

Terzo motivo (violazione artt. 91 e 92 c.p.c. ) La ricorrente sostiene di essere risultata vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio, essendo stata dichiarata con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 346/2003 la nullità della decisione di prime cure con rinvio della causa al primo giudice per integrazione necessaria del contraddittorio e nuovo giudizio, e che pertanto la Corte d'appello, con la sentenza impugnata, aveva errato nel non disporre la compensazione o la rifusione delle spese in favore di Sicurtransport s.p.a. in relazione ai predetti gradi di giudizio.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il regolamento delle spese, infatti, va disposto dal Giudice ex art. 91 c.p.c. , all'esito dell'intero giudizio, in quanto solo con la definizione della lite si è in grado di verificare quale parte sia risultata vittoriosa e quale soccombente in relazione al rapporto sostanziale controverso, dovendo a tal fine essere operata una valutazione globale del risultato finale conseguito dalle parti, e non essendo, quindi, consentito frazionare il processo in autonomi segmenti, in relazione a ciascuna fase o grado, considerandoli separatamente ai fini della valutazione di situazioni di soccombenza "intermedie" incidenti sulla liquidazione finale delle spese di lite.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto difese delle parti intimiate.

pqm

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017